



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XIV - n. 1-2019**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

# 27



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XIV – n. 1-2019  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttori*  
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

Fabio Balsamo, Caterina Gagliardi

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 – Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli  
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 – Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: [www.pellegrinieditore.com/node/360](http://www.pellegrinieditore.com/node/360)

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito [www.pellegrinieditore.com/node/361](http://www.pellegrinieditore.com/node/361)

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

# Osservazioni generali sul ruolo femminile nel diritto ebraico

HAIM FABRIZIO CIPRIANI\*

SOMMARIO: 1. *Introduzione* – 2. *Il ruolo della donna ebraica nel culto* – 3. *Il divorzio ebraico e la tutela dei diritti della donna*

## Introduzione

Per prima cosa vorrei specificare che l'ebraismo non è strettamente una religione, ma la cultura di un popolo. Tale cultura consta di diversi aspetti, fra cui quello normativo.

Il diritto ebraico è il diritto del popolo ebraico d'Israele ovunque esso si trovi, all'interno dello stato d'Israele o in diaspora, non è quindi legato al territorio.

Tale diritto applicabile a chiunque sia ebreo per nascita o per conversione, ma non è diritto israeliano perché lo stato di Israele è una democrazia fortemente secolarizzata di tipo occidentale. Di conseguenza oggi giorno l'adesione al diritto ebraico è sempre su base volontaria.

Le basi del diritto ebraico sono la *Torà* e il *Talmud*. Vi è poi la giurisprudenza basata sulle *Teshuvot*, i *Responsa* rabbinici di ogni epoca che talvolta mostrano atteggiamenti diversi dai codici, e notevole differenza fra teoria e pratica del diritto. Il diritto ebraico si sviluppa seguendo una linea di continua evoluzione, portata avanti nelle più disparate località del mondo, attraverso una continua interpretazione della lettera biblica, alla ricerca del suo significato pratico e attuale. Si tratta di una continua ricerca, fondata sempre sul rispetto della lettera ma anche su un ampio grado di libertà dell'uomo nell'interpretarla.

Riguardo al tema delle donne, l'aspetto più problematico del diritto ebraico è la disparità rispetto all'uomo. Si tratta di un problema annoso, e completamente rifiutato o negato da alcuni, i quali ritengono che non vi sia discriminazione, ma anzi, un riconoscimento della differenza e del ruolo precipuo della

---

\* Haim Fabrizio Cipriani presta servizio presso le comunità ULIF (Marsiglia, Francia), Kehilat Kedem (Montpellier, Francia) e in Italia presso la comunità Etz Haim, da lui fondata.

donna. Le principali zone d'ombra sono le seguenti: la facoltà della donna di partecipare pienamente al discorso culturale (aspetto che ha numerosissime ramificazioni) e il divorzio.

## 2. Il ruolo della donna ebraica nel culto

Dal punto di vista culturale, la letteratura rabbinica esenta le donne dall'esecuzione di ogni *mitzvà* (responsabilità religiosa) dipendente dal tempo, ossia che deve essere realizzata in un momento preciso. Un esempio classico è l'uso dei filatteri, *Tefillin*, e dello scialle di preghiera, *Tallit*, per la preghiera mattutina.

La spiegazione più classica è la seguente: «La donna è esente... perché dev'essere disponibile ai bisogni del marito. Se lei fosse tenuta a rispettare le *mitzvòt* legate al tempo potrebbe succedere che lei debba compierne una e nello stesso momento il marito le dia un ordine diverso. Se lei dovesse scegliere di eseguire il precetto del creatore a scapito del suo [quello del marito], guai a lei da parte del marito. Se esegue l'ordine del marito e non quello del creatore, guai a lei dal suo creatore. Quindi il creatore l'ha dispensata dai suoi precetti, affinché l'armonia della casa sia mantenuta»<sup>1</sup>.

Naturalmente la volontà in questo caso è quella di mantenere uno *status quo* in cui il ruolo delle donne rimanga quello di individui sottomessi alla volontà dei padri prima e dei mariti poi.

Ma esenzione e proibizione sono due concetti ben diversi. Nulla nel diritto ebraico impedisce a una donna di accettare liberamente una responsabilità religiosa alla quale non sarebbe strettamente tenuta perché dipendente dal tempo. Alcuni decisori rabbinici sono in opposizione con questa possibilità perché ritengono che questa volontà tradirebbe in realtà solo un atteggiamento arrogante, laddove sarebbe molto più efficace accontentarsi di onorare responsabilità riconosciute universalmente come obbligatorie. Questo però rischierebbe di ridurre moltissimo il peso delle donne nella vita culturale ebraica.

Altri hanno sottolineato come l'esenzione dipenda dal fatto che le donne portano in sé, attraverso i cicli mestruali, una cognizione intima del tempo che gli uomini non hanno. E, in generale, è stato spesso evocato che la facoltà femminile di portare la vita renda le donne superiori all'uomo, che avrebbe bisogno di molte più leggi al fine di costruirsi. Non vi è dubbio che la natura e sensibilità femminili così legate e connesse a una peculiare specificità biolo-

---

<sup>1</sup> DAVID ABUDRAHAM (Spagna IV sec.), *Abudraham haShalem, Shàar ha shelishi, birkat ha mitzvòt*.

gica, portino a confrontarsi con una serie di problematiche di ordine spirituale. Ma difficilmente questo può essere considerato un motivo per assolverla dall'impegnarsi profondamente nella vita religiosa, particolarmente se essa sente di far parte di un popolo che le ha trasmesso tutta una varietà di gesti e comportamenti etici e simbolici di cui desidera farsi portatrice.

Per dirla con le parole di un eminente rabbino del XX sec. : «... È disonesto e improduttivo tentare, attraverso l'omiletica e scolastiche, di trasformare i problemi in soluzioni e reinterpretare la discriminazione per renderla positiva. Suggestire che le donne [...] siano maggiormente in sintonia col Divino è un insulto insopportabile all'uomo, a meno che non s'intenda, come in realtà è, che il suggerimento non è da prendere sul serio, ma serve solo a calmare le donne»<sup>2</sup>.

La conseguenza più evidente dell'esonazione femminile si riscontra nel fatto che le donne, non essendo tenute a tutte le *mitzvot*, non sono contate come parte del *Miniàn*, il quorum di dieci persone adulte necessario per lo svolgimento di alcuni atti rituali, come la lettura pubblica della *Torà*. Per la stessa ragione le donne non possono accedere al rabinato, perché si troverebbero a insegnare concetti legali ai quali non sono tenute, creando una situazione ambigua e complessa. Oggigiorno nei movimenti progressisti dell'ebraismo, che variano dalla Riforma all'Ortodossia moderna (estremamente minoritaria ma presente negli USA e in Israele), la possibilità per le donne di accettare pienamente su base volontaria tutte le responsabilità religiose e di conseguenza acquisire il diritto di far parte del *Miniàn* e di studiare per il rabinato sono contemplate e stanno facendosi strada. Purtroppo, la loro applicazione sarà necessariamente molto ridotta perché la stragrande maggioranza del mondo ebraico ortodosso non intende minimamente procedere in questa direzione, anzi per un principio di reazione tende ad arroccarsi su posizioni sempre più conservatrici.

### 3. Il divorzio ebraico e la tutela dei diritti della donna

L'altro problema fondamentale è l'asimmetria nei confronti delle leggi che regolano il divorzio.

La *Torà* non affronta dettagliatamente le procedure dell'unione matrimoniale. Non fa, per esempio, menzione di nessun atto nuziale scritto, né tantomeno di una ritualità specifica. Per quanto riguarda il divorzio invece, la *Torà* richiede esplicitamente un atto scritto<sup>3</sup>, originariamente chiamato "libro

---

<sup>2</sup> RABBI SAUL J. BERMAN, *The status of women in halakhic Judaism*, in *Tradition*, 1973.

<sup>3</sup> *Deuteronomio* 24:1-3

della separazione”. In linguaggio rabbinico esso prenderà il nome di *Ghet*<sup>4</sup>. Attraverso il *Ghet* il marito certifica davanti a testimoni il fatto che fra lui e la donna il matrimonio è finito.

Il testo biblico chiarisce che l’iniziativa del divorzio è prerogativa maschile, di conseguenza è necessario che il marito dia il *Ghet* alla moglie volontariamente, in caso contrario, la donna diventa *Agunà*, cioè “ancorata” al marito, e non può risposarsi. Inoltre, se avesse un figlio da un’altra relazione prima di avere ottenuto il *Ghet* dal primo marito, il figlio avrà lo status molto problematico di *mamzér*, cioè di figlio nato da legame adulterino o da incesto. Purtroppo oggi il vivere in una società aperta permette all’uomo che volesse deliberatamente negare il *Ghet* alla moglie di avere su di lei il potere per ottenere qualcosa, come compensazioni economiche, rinuncia al pagamento di alimenti, concessioni riguardo all’affido dei figli ecc. e talvolta questo avviene con la complicità, implicita o esplicita, di alcune autorità rabbiniche. Il tribunale rabbinico non ha un potere reale se non quello della persuasione e dell’appello alla ragionevolezza, che spesso si rivela inefficace.

Esistono però misure preventive e soluzioni a questo problema, a condizione di volerle mettere in atto. Fra esse, quelle più efficaci sono:

- L’adozione di accordi prematrimoniali, dove la coppia firma davanti a un notaio un accordo secondo cui, qualora una separazione civile dovesse avvenire e il marito si rifiutasse di dare il *Ghet* alla moglie, egli pagherà una somma mensile a quest’ultima fino a quando non compirà il proprio dovere.

-Il matrimonio condizionale, dove gli sposi accettano per iscritto che, qualora il matrimonio civile fosse sciolto da un tribunale e il marito si rifiutasse di dare il *Ghet* alla moglie, dopo un certo tempo il matrimonio religioso sarà annullato automaticamente.

L’applicazione di queste misure non è semplice in pratica, di conseguenza la maggioranza delle autorità rabbiniche non le pratica con regolarità, ma chi scrive ritiene che esse possano avere una reale efficacia.

Per concludere, sottolineeremo che oggi, in un mondo dove le donne possono, per fortuna, impegnarsi in tutti i campi con successo, molte limitazioni imposte da alcuni aspetti della legge ebraica appaiono come obsolete e superabili. Certamente non è sempre facile coniugare la fedeltà alla tradizione con la modernità, ma chi scrive è convinto che ciò sia possibile dal momento in cui si considera che la tradizione possa conservare un dinamismo che ha sempre avuto, e che in alcune correnti ebraiche tende a perdersi. Il futuro dell’ebraismo dipende anche da questo.

---

<sup>4</sup> L’origine della parola è oscura, di fatto in linguaggio *mishnico* veniva chiamato così qualsiasi atto o documento scritto.

RIASSUNTO

Il contributo espone le problematiche giuridiche relative alla condizione della donna nel diritto ebraico, sia in relazione alle responsabilità culturali che nel divorzio, alla luce dell'interpretazione in chiave riformista e non legalista della tradizione.

PAROLE CHIAVE

*Donna; responsabilità culturali; rabbinato femminile; Ghet; interpretazione e tradizione*

ABSTRACT

The paper addresses the legal issues related to the status of women in Jewish law, both in relation to cultural responsibilities and family law, in the light of the reformist and non-legalist interpretation of tradition.

KEY WORDS

*Women; cultural responsibilities; family law; ghet; interpretation of tradition*